



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0000344 del 16 febbraio 2018

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1379, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 728/DDA/FP)

Con istanza DDA/1379, pervenuta in data 15 febbraio 2018 (prot. n. DDA/0000315), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sulla pagina internet *<omissis>* che indirizza al canale pubblico di Telegram denominato *<omissis>*, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

<omissis>

Il soggetto istante rappresenta, altresì, quanto segue: *“Si rappresenta il carattere massivo delle violazioni al diritto d'autore tramite il canale musicale La musica italiana presente nel sito oggetto di istanza.”*.

Sotto il profilo tecnico, si rappresenta che Telegram nasce come *app* di messaggistica istantanea per *smartphone*, ma è liberamente accessibile anche da *web* e offre la possibilità, oltre alle *chat* private, anche di canali pubblici, visibili anche da chi non è iscritto a questi, in cui possono condividersi contenuti. In questo caso, il canale *<omissis>*, accessibile via *web* all'indirizzo *<omissis>*, condivide *file* in formato .mp3 accessibili e scaricabili anche senza iscrizione al canale medesimo. Secondo quanto riportato nella policy di Telegram, *“Tutte le chat e i gruppi di Telegram sono territorio privato dei loro rispettivi partecipanti.(...) Tuttavia i set di sticker, i canali e i bot su Telegram sono disponibili pubblicamente”*, invitando dunque a contattare gli indirizzi *abuse@telegram.it* e *dmca@telegram.it* in caso di canali, *bot* o set di sticker che violino norme di legge.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate in formato .mp3 disponibili per il *download* nonché ascoltabili in *streaming*, e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato dalla società Telegram GB, con sede in San Pietroburgo, Federazione russa, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica *abuse@telegram.org* o *dmca@telegram.org*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Llc Globalnet, con sede in San Pietroburgo, Federazione russa, e indirizzo di posta elettronica info@gblnet.ru, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a San Pietroburgo.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1379 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Francesca Pellicanò, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/1379**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 5 marzo 2018**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore